

Legge regionale 12 luglio 1999 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 28/07/2012

**Interventi per il riconoscimento e la valorizzazione della funzione sociale e di servizio delle Società di Mutuo Soccorso.**

**Art. 7**

*(Sostegno all'Associazione regionale delle Società di Mutuo Soccorso)(5)(6)*

**1.** Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove il coordinamento tra le Società di Mutuo Soccorso nonché la collaborazione e il costante coordinamento con gli enti pubblici operanti nel territorio regionale.

**2.** A tal fine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere le attività dell'associazione regionale da costituirsi tra le Società di Mutuo Soccorso con sede nel Friuli Venezia Giulia, mediante la concessione di un contributo annuo a sostegno delle spese di funzionamento e per il perseguimento delle finalità istituzionali.

**3.** La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 2 è presentata entro il 31 marzo di ogni anno alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Note:

**1** Comma 5 abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 4/2001

**2** Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 10, L. R. 13/2002

**3** Comma 4 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**4** Comma 5 bis abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

**5** Articolo sostituito da art. 9, comma 121, L. R. 14/2012

**6** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 123, L. R. 14/2012